REGOLAMENTO (CEE) N. 1791/69 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1969

relativo alla diminuzione dell'importo di compensazione applicabile nel settore dei cereali e del riso ad alcune esportazioni francesi verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1660/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (2) prevede che l'importo di compensazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1670/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali e del riso in seguito alla svalutazione del franco francese (3), applicabile alle esportazioni per le quali l'esportatore dimostra che sono state oggetto d'un contratto concluso anteriormente all'11 agosto 1969 e per il quale la restituzione è stata fissata in anticipo prima di detta data e nel quale il prezzo di vendita è espresso in franchi francesi, deve essere diminuito negli scambi con i paesi terzi ; che le ripercussioni che può avere sui precitati contratti l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1670/69 sono scongiurate se la situazione esistente prima della svalutazione viene ristabilita ; che, a tal fine, l'importo di compensazione deve essere ricondotto al livello dell'adattamento effettuato in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata nella politica agricola comune (4) ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1660/69, di cui viene diminuito l'importo di compensazione per le esportazioni di tutti i prodotti ripresi all'allegato al regolamento (CEE) n. 1670/69, verso tutti i paesi terzi, è uguale a detto importo di compensazione diminuito dell'importo dell'adattamento della restituzione fissata in anticipo effettuato secondo l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1134/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso prende effetto a decorrere dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 214 del 25. 8. 1969, pag. 7.
(4) GU n. L 188 del 1o. 8. 1968, pag. 1.